

“DECRETO DEL FARE” NOVITA’ SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO D.Lgs81/2008

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20/08/2013 n° 194 è stata pubblicata la legge 09 agosto 2013 n. 94 di conversione del "Decreto del fare". In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche e integrazioni alle norme esaminate con riguardo alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Modifiche apportate all’art. 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- L’art.21 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi) ora si applica a nuovi soggetti equiparati ai lavoratori autonomi in tale contesto.
- Con specifico Decreto verranno definite le misure di semplificazione della documentazione per la dimostrazione dell’avvenuta formazione/informazione (fermi restando gli obblighi ex artt 36 e 37 D.Lgs 81/08) in relazione a prestazioni lavorative regolamentate che implicino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell’anno solare di riferimento
- Con specifico Decreto verranno le misure di misure di semplificazione degli adempimenti relativi a informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni

Modifiche apportate all’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- In alternativa alla redazione del DUVRI, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali è ora possibile individuare un proprio incaricato per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
- Tale possibilità vale esclusivamente per i settori di attività che dovranno essere individuati con apposito Decreto del Ministro e che dovranno presentare un basso rischio non solo di infortuni ma anche - viene opportunamente aggiunto dalla L. 98 - di malattie professionali.
- Il soggetto incaricato al coordinamento deve operare con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori.
- Sono definiti i requisiti previsti per svolgere tale funzione.
- Nuove casistiche che esonerano il committente da redazione DUVRI (o designazione soggetto incaricato al coordinamento):
 - ✓ lavori di natura intellettuale
 - ✓ mere forniture di materiali o attrezzature
 - ✓ lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno
 Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
- Nuova definizione di lavori “a rischio” che fanno decadere i casi di esenzione prima indicati:
 - ✓ *rischio* di incendio di livello elevato
 - ✓ svolgimento di attività in ambienti confinati
 - ✓ presenza di agenti cancerogeni,mutageni
 - ✓ presenza di agenti biologici
 - ✓ presenza di amianto
 - ✓ presenza di atmosfere esplosive
 - ✓ lavori indicati nell’allegato XI

Aderente a:

Modifiche apportate all'art. 27 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
"Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni."	
Modifiche apportate all'art. 29 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<ul style="list-style-type: none"> • Vengono indicate le modalità con le quali un specifico Decreto dovrà individuare i settori di attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali. • Tale Decreto fornirà in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo . • Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate 	
Modifiche apportate all'art. 31 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<ul style="list-style-type: none"> • Il Datore di Lavoro deve orientarsi "prioritariamente" ad organizzare il sistema di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda; la scelta di risorse esterne è da considerarsi un'opzione di ripiego. 	
Modifiche apportate all'art. 32 e all'art.37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<ul style="list-style-type: none"> • Viene introdotto il riconoscimento di crediti formativi, nelle parti in cui percorsi formativi si sovrappongono per RSPP e ASPP e per lavoratori, dirigenti e preposti e RLS. • Sarà la Conferenza Stato-Regioni a definire le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione • Gli istituti di formazione devono rilasciare attestati in merito alla formazione erogata agli allievi equiparati ai lavoratori in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. 	
Modifiche apportate all'art. 67 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
<ul style="list-style-type: none"> • Viene introdotta una nuova formulazione dell'art.67 che impone al Datore di Lavoro, qualora nei luoghi di lavoro relativi sia prevista la presenza di più di 3 lavoratori, la notifica all'ASL competente nel caso di costruzione o realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, o nel caso di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti. • Ciò avverrà per il tramite dello Sportello Unico (SUAP) secondo modalità da definirsi con specifico Decreto. 	
Modifiche apportate all'art. 71 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
Iter precedente	Iter attuale
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La prima di tali verifiche è effettuata dall'SPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta. ✓ Decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati ✓ Una volta decorso inutilmente il termine di 45 giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le verifiche successive sono effettuate dall'ISPESL che vi provvede nel termine di 30 giorni dalla richiesta. ✓ Decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza

Modifiche apportate all'art. 73 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- Nuova formulazione (art. 73 co.5):
"In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione."
- Viene disposto il differimento al 22 marzo 2015 dell'entrata in vigore dell'Accordo CSR Abilitazione Attrezzature ex art. 73 co. 5 del 22/02/2012, e dunque l'obbligo di abilitazione degli operatori, elusivamente per le macchine agricole

Modifiche apportate all'art. 88 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- Modificati i casi di esenzione dell'applicazione del Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili:

"... ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI;"
- Viene espressamente indicata l'applicazione del Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili ai seguenti casi:

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

Nuovo art. 104 bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- Con specifico Decreto verranno individuati modelli semplificati per la redazione del POS (piano operativo sicurezza), del PSC (piano sicurezza e coordinamento) e del fascicolo dell'opera.

Modifiche apportate agli art. 225, 240, 250, 277 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- E' prevista la possibilità per i datori di lavoro di svolgere una serie di comunicazioni, in via telematica anche mediante gli organismi paritetici o le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Si tratta delle comunicazioni previste dai seguenti articoli del D. Lgs. 81/08:
 - ✓ art. 225 co. 8: superamento dei valori limite di esposizione professionale - agenti chimici;
 - ✓ art. 240 co. 3: esposizione non prevedibile - agenti cancerogeni e mutageni;
 - ✓ art. 250 co. 1: notifica lavori - amianto;
 - ✓ art. 277 co. 2: incidenti - agenti biologici

Aderente a:

Modifiche apportate al DPR 151/2011 (Disposizioni i materia di prevenzione incendi)

- Introdotte modifiche al DPR 151/2011, che prevedono l'esenzione dalla presentazione dell'istanza preliminare prevista (art.3) qualora i soggetti indicati (art. 11 co. 4) siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
- Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'allegato 1, esistenti alla data di pubblicazione delle nuove attività del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento". (art. 11 co. 4 DPR 151/2011)
- La norma stabilisce inoltre che i detti soggetti presentino l'istanza preliminare e l'istanza, di cui all'art. 4, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del DPR.

Soppressione certificazioni sanitarie

- La norma interviene ad abrogare una serie di certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro, facendo sempre salvi tutti gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs 81/08.
- Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al D.Lgs 81/08 e succ. mod. non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'ufficio sicurezza dell'Associazione.